

**ORIGINALE**

**N°20**  
Reg. delib.  
**del 24-06-2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE (AI SENSI DELL' ART. 198 DEL D.LGS. 152/2006).
----------------	---

Oggi ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, in modalità Videoconferenza, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Presente in videoconferenza	Canil Riccardo	Presente in videoconferenza
Mazzetto Lidia	Presente in videoconferenza	Masella Enzo	Presente in videoconferenza
Sartori Sara	Presente in videoconferenza	Bertolin Nicoletta	Presente in videoconferenza
Favaro Diego	Presente in videoconferenza	Tiepolo Tommaso	Presente in videoconferenza
Barbato Fabio	Presente in videoconferenza	Duregon Marianna	Presente in videoconferenza
Orti Pierantonio	Presente in videoconferenza	Barin Michela	Assente
Malvestio Livio	Assente	Bettio Alberto	Assente
Cervesato Michele	Assente	Damiani Renato	Assente
Stevanato Fabrizio	Assente		

Presenti 11 Assenti 6

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente assistito dal Vice Segretario Dott. Arrighi Fabio.

Sono scrutatori i Signori:

Bertolin Nicoletta

Favaro Diego

Barbato Fabio

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE (AI SENSI DELL' ART. 198 DEL D.LGS. 152/2006).
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale *“Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”*;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014, da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino, ai sensi dell'art. 9 c. 2, i seguenti compiti:

*“lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale”*;

*“lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente”*;

### Considerati:

- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, in particolare:
  - l'art 7, comma 1 lett. b), ai sensi della quale *“le competenze dei Comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono [...] nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:*
    - 1) *le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
    - 2) *le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
    - 3) *le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
    - 4) *le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 22/1997;*
    - 5) *le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
    - 6) *le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
    - 7) *l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di*

*qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua";*

- l'art. 7, comma 3 della legge n. 3 del 2000, secondo cui ***“Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è predisposto dai Comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall’Autorità d’ambito competente”*** ovvero il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per quanto attiene a questo Comune;

#### **Tenuto altresì conto:**

- del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1, comma 525 della L. n. 205/2017, dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti regolatori:
  - della deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
  - della deliberazione 444/2019 ARERA, che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica, del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono, a successiva regolamentazione conseguente ad una ulteriore fase di consultazione degli stakeholder;

#### **Considerato inoltre:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, in particolare i seguenti articoli:
  - l'art. 178: *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
  - l'art. 198 comma 1 primo periodo: *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani”* e comma. 2: *“I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da*

*rispettare; f) le modalità' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”;*

### **Preso atto**

- che le disposizioni normative previste nel d.lgs. n. 116/2020 emanato in attuazione della direttiva /UE 2018/851, hanno apportato delle **significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale)** alcune con decorrenza dal 01.01.2021 ridelineando il perimetro dei c.d. “rifiuti urbani” e intervenendo, anche con significative modifiche, sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- delle principali problematiche generatesi a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020, riassumibili come segue:

#### 1. Autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche.

Ai sensi dell’art. 198, c. 2-bis le utenze non domestiche (UND) possono conferire, al di fuori del servizio pubblico, i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell’art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell’art. 5, co.2 DPR 158/99 per le UND la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

#### 2. Rifiuti delle attività agricole connesse ed altri flussi oggettivamente simili ai rifiuti domestici (oli e grassi vegetali e pannolini).

Il meccanismo introdotto dal legislatore italiano esclude dalla definizione di rifiuto urbano:

- le attività agricole connesse annoverandole tra i rifiuti speciali dalla nuova lettera a) dell’art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2006 (“i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile, e della pesca”) ed escludendole espressamente dai rifiuti simili in una sorta di equiparazione ai rifiuti dell’agricoltura sia dall’Allegato L-quater (ultimo periodo) che dall’Allegato L-quinquies (“rimangono espressamente esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del Codice civile.”);
- gli oli e grassi commestibili da UND (es. ristoranti) e pannolini da UND (es. case di riposo), rispettivamente CER 200125 e 180104, per non aver incluso tali codici nell’allegato L-quater.

#### 3. Rifiuti dalla manutenzione del verde.

Sono emersi dubbi interpretativi segnalati su alcuni territori in merito alla qualificazione e classificazione del rifiuto vegetale prodotto su area privata: il testo della normativa italiana, infatti, non appare perfettamente coerente e/o allineato con le previsioni della direttiva 851/2018.

- che sull’argomento il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte pubblicate sul Sole24Ore, 01-02-2021;

- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 con cui ha inteso fornire chiarimenti “su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI” derivanti dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato una seconda circolare n. 0051657 del 14.05.21 avente il seguente oggetto “decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”;

#### **Dato atto**

- che i Consigli di Bacino del Veneto hanno inteso esprimere la propria volontà di adottare una disposizione regolamentare-tipo uniforme a livello regionale per la disciplina dell’autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche e delle altre tematiche sopra evidenziate;
- che sono state indirizzate alla Regione Veneto ed inviate anche ai 45 Comuni del Bacino Venezia, precisamente la prot. 259 del 16 marzo u.s. e la nota prot. 483 del 5 maggio 2021 nelle quali i Consigli di bacino del Veneto, in attesa di un intervento correttivo da parte del legislatore nazionale ed interpretativo da parte del Ministero competente, hanno condiviso l’assunzione di decisioni uniformi a livello regionale nonché hanno inteso dare risposte omogenee alle questioni interpretative puntuali poste dalla nuova normativa per concorrere così con le medesime regole amministrative ed operative alla corretta organizzazione, gestione e rendicontazione dei rifiuti nella Regione Veneto.

#### **Evidenziato**

- che nella nota n. 483/2021 indirizzata alla Regione sono contenute, negli Allegati A e B, le decisioni uniformi che i Consigli di bacino del Veneto hanno inteso assumere, che di seguito si riportano in forma riassuntiva e non esaustiva:
  - nell’allegato - *ALL. A*, in assenza di una disposizione legislativa, si è ritenuto che la decisione in ordine alla decorrenza della scelta *de qua* rientri nella discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione territorialmente competente e che la stessa debba quindi ponderare i diversi interessi in gioco, optando per la soluzione maggiormente idonea a soddisfare l’interesse pubblico: la decorrenza dall’anno solare successivo a quello di effettuazione della comunicazione;
  - nell’approfondimento di cui all’allegato - *ALL. B* i Consigli di bacino concordano nel disapplicare le citate disposizioni nazionali che si pongono in contrasto con il chiaro ed incondizionato dettato del vigente articolo 3, punto 2-ter, Direttiva 2008/98/CE e, conseguentemente di includere ad ogni effetto nella definizione di rifiuto simile anche i rifiuti provenienti dalle attività agricole connesse e gli ulteriori flussi di provenienza non domestica (CER 200125 e 180104) che rispettino il requisito dell’esser simile per natura e composizione ai rifiuti domestici;
  - nell’allegato - *ALL. C* la conclusione condivisa è che il rifiuto da manutenzione del verde (CER 20 02 01) sia da includere tra i rifiuti urbani, nella species di rifiuto domestico (se prodotto dall’utenza domestica) e nella species di rifiuto simile (se prodotto da un’utenza non domestica).

#### **Tenuto inoltre conto**

- che con riferimento a quanto stabilito nell’allegato A alla nota 483/2021, il D.L. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni con L. 69 del 21.05.21 all’art. 5 ultimo periodo, ha stabilito la decorrenza dall’anno solare successivo come segue “*la scelta delle utenze non*

domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022". La decorrenza dall'anno successivo era già stata anticipata nella circolare del Mattm n. 35259 del 12 aprile 2021;

- che per gli altri aspetti rilevati (*ALL B e C*) ad oggi non vi sono ulteriori disposizioni normative volte a far chiarezza, salvo circolari ministeriali interpretative, ritenendo quindi di poter dar seguito agli indirizzi e decisioni esposte nelle note inviate alla regione Veneto facendole riconfluire nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia;

#### **Tenuto anche conto**

- che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro con i due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. a decorrere da novembre 2020 per la redazione dello schema regolamentare e da marzo 2021 con tutti i comuni per la condivisione delle novità normative intervenute ed i suoi riflessi applicativi;

#### **Richiamato**

- il Piano delle attività 2021-2023 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 dell'8 marzo 2021 che individua nell'obiettivo 3.1 l'adozione da parte dell'Assemblea del Consiglio di bacino del regolamento di bacino di gestione dei rifiuti urbani per assicurare un'organizzazione ed erogazione unitaria ed omogenea efficiente ed efficace a livello di bacino del Servizio;

#### **Considerato**

- che il Consiglio di Bacino con deliberazione assembleare n. 6 del 14.06.2021 ha provveduto ai sensi dell'art. 7 c. 3 della legge n. 3 del 2000 all'adozione di un *Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per la Pulizia del Territorio* al fine di recepire le novità normative sopracitate unitamente alle soluzioni interpretative condivise dai Consigli di Bacino del Veneto demandando l'approvazione di un proprio Regolamento volto all'integrale conformazione alle disposizioni ivi previste;

#### **Ravvisata**

- la necessità di recepire le novità normative introdotte con il D.Lgs. 116/2020 unitamente alle soluzioni interpretative condivise e stabilite nelle Disposizioni tipo redatte dai Consigli di Bacino del Veneto ed inviate ai comuni con la nota prot. 583/21;

#### **Visti**

- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia adottato dall'Assemblea di Bacino n. 6 del 14.06.2021 di cui all'**Allegato 1** composto da 43 articoli per tutti i Comuni del Bacino ad eccezione del Comune di Venezia composto da 44 articoli consentendo quindi di mantenere per tutti la stessa articolazione (in particolare per definire uniformemente all'art. 38 gli obblighi e divieti dei produttori dei rifiuti connessi alle relative sanzioni);
- i sub-allegati al Regolamento:
  - **1.A – sanzioni (collegato all'art 38 del regolamento);**
  - **1.B - Disciplinare centri di raccolta;**
  - **1.C contenente “Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico”;**

**Precisato**

- che le Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico di cui all'allegato 1. C elaborate dai gestori su richiesta del Consiglio di Bacino sono già state condivise con i Comuni nel corso delle riunioni tecniche, ma occorre ricevere una valutazione anche dalla Città Metropolitana di Venezia in particolare per la parte relativa all'effettuazione dell'analisi di caratterizzazione del rifiuto nelle stazioni di travaso/centri di raccolta (riferimenti al punto 2.3 di pag. 5 e al punto 4 lettera C di pagina 9);

**Ritenuto**

- di poter ugualmente approvare dette linee guida stabilendo che l'efficacia del punto 2.3 e al punto 4 lettera C siano da intendersi sospensivamente condizionate all'esito positivo del formale confronto con la Città Metropolitana di Venezia come richiesto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con propria nota prot. 588/21;

**Evidenziato**

- che il presente Regolamento stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto in ottemperanza all'art. 198 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ai sensi del nuovo Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in attuazione delle direttive europee nn. 2018/851 e 2018/852 nonché dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3 del 2000;

**Tutto quanto sopra**

- con l'approvazione e successiva entrata in vigore del regolamento di cui all'allegato 1 e relativi **sub-allegati 1.A, 1.B e 1.C**, il Comune abroga il vigente regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 38 del 05.08.2010;

**Richiamato** il verbale della 4° Commissione Consiliare in data 22/06/2021;

**Uditi** gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 28 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio Comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato;

**Con voti** FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, CONTRARI nessuno resi per appello nominale con esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

**DELIBERA**

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L.R.V. n. 3 del 2000 il **Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per la Pulizia del Territorio** per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'**Allegato 1)** del presente provvedimento e relativi **sub-allegati 1.A) – sanzioni, 1.B) -**

**Disciplinare centri di raccolta, 1.C) - Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico**, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che, successivamente all'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio", e relativi sub-allegati 1.A, 1.B e 1.C il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 05.08.2010 è abrogato;
- 4) di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Tecnico di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento e di comunicare tempestivamente al gestore nonché al Consiglio di Bacino l'avvenuta approvazione del presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line;

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito il seguente esito: voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, CONTRARI nessuno resi per appello nominale con esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE (AI SENSI DELL' ART. 198 DEL D.LGS. 152/2006).</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente**  
**Canil Riccardo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Vice Segretario**  
**Arrighi Fabio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.